



COMUNE DI SIENA

REGOLAMENTO EDILIZIO





CAPO I.

Domanda e rilascio di nulla osta per opere edilizie

COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 1.

Domande per l'esecuzione di opere edilizie.

Chi intende eseguire nel Comune di Siena lavori compresi fra quelli elencati alle lettere seguenti, deve farne domanda al Podestà, presentando il relativo progetto redatto e completato nei modi indicati agli Art. 2 e 3 del presente Regolamento, allo scopo di ottenere, agli effetti del Regolamento medesimo, il preventivo nulla osta alla loro esecuzione:

a) Costruzioni, modificazioni, ampliamenti, riduzioni, demolizioni totali o parziali di edifici, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, anche se nell'interno di proprietà private.

b) Modificazione delle facciate di fabbricati prospicienti su strade o piazze pubbliche, od aperte al pubblico, o da questo visibili.

c) Costruzioni, modificazioni, o demolizioni di muri di cinta, cancellate od altre recinzioni prospicienti su strade o piazze pubbliche od aperte al pubblico.

d) Collocamento, remozione, o modificazione di iscrizioni, targhe murarie, mostre, vetrine, infissi, o cose d'arte, in luoghi esposti al pubblico.

e) Coloriture e decorazioni pittoriche ed ornamenti di qualunque genere sulle facciate degli edifici, o sui muri esposti alla pubblica vista.

f) Modificazioni di coloriture delle facciate dei fabbricati e delle altre parti esterne ai medesimi, compresi muri di cinta, prospicienti verso le vie o piazze od aperti al pubblico, o da questi visibili.

Per gli stabili dichiarati a forma di legge d'importante interesse artistico o storico, il nulla osta dell'Amministrazione Comunale è esteso anche a lavori di manutenzione interna, in conformità di quanto dispone l'articolo 45 del presente Regolamento.

ART. 2.

Modalità per le domande - Norme per speciali edifici - Firma delle domande e dei progetti - Opere di poca importanza - Domicilio dei firmatari - Responsabilità.

Le domande per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente devono essere redatte in carta da bollo e corredate di disegni soggetti al bollo, secondo la loro natura, se ed in quanto siano contemplati per alcuna tassa dalla legge relativa. Esse devono contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, l'indicazione dell'orientamento e le notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza agli effetti del Regolamento locale di Igiene, i pozzi e le distribuzioni di acqua, le latrine, i pozzi ed i condotti neri, nonchè il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali, secondo il disposto del predetto Regolamento d'Igiene.

Può anche richiedersi che il progetto sia corredato di uno schizzo prospettico, o di una fotografia dei fabbricati contigui, con le indicazioni delle altezze dei medesimi e di tutti quei dati che si ritenessero necessari per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni, o di corsi d'acqua di privata ragione, i progetti devono essere corredati anche dell'atto legale comprovante la concessione.

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, etc., i relativi progetti devono contenere, oltre l'indicazione precisa dello scopo a cui devono servire, o dell'industria che s'intende esercitarvi, anche la descrizione esatta delle vicinanze del nuovo edificio, specificando se vi confinano altri fabbricati ad uso industriale, o depositi pericolosi.

Tali edifici devono pure soddisfare a tutti quei requisiti spe-

ciali che sono imposti, oltre che dal presente Regolamento, da quello d'Igiene e di Polizia Urbana e da ogni altro regolamento dello Stato e del Comune di Siena, o che potessero venir richiesti per la sicurezza contro gli incendi, o per altra pubblica necessità. Per gli stabilimenti industriali, quando si tratti di industrie rumorose, devono in particolare venire osservate le norme stabilite in merito dai Regolamenti di Polizia e d'Igiene.

Per i progetti attinenti a lavori in edifici o in luoghi vincolati per il loro interesse storico od artistico, o a lavori in prossimità di edifici vincolati, devono osservarsi le norme speciali di cui all'Art. 45 e seguenti del presente Regolamento.

La domanda ed i disegni devono portare la firma:

- a) del proprietario, o del suo legale rappresentante;
- b) del progettista;
- c) del direttore dei lavori (qualora non sia lo stesso progettista);
- d) del costruttore.

Il progettista ed il direttore dei lavori devono essere professionisti autorizzati ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali, nonchè ai sensi della legge 29 luglio 1933, n. 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Il costruttore deve essere debitamente abilitato.

All'atto della presentazione del progetto deve, a cura di chi presenta la domanda di costruzione, essere indicato se la direzione dei lavori viene assunta dal progettista, o da altro tecnico.

Al progetto deve essere allegata una dichiarazione nella quale il direttore dei lavori dichiara di avere effettivamente avuto dal proprietario l'incarico della direzione e di assumerne tutta la responsabilità.

La firma del costruttore può essere prodotta anche posteriormente alla presentazione della domanda, ma in ogni modo sempre prima dell'inizio dei lavori.

Per i lavori di particolare importanza, può essere richiesto al costruttore di dimostrare la sua speciale idoneità ad eseguire le opere progettate.

Per opere di poca entità, la domanda può essere presentata senza disegno ed a firma soltanto del proprietario o dell'esecutore delle opere, salvo però al Podestà il diritto di richiedere i disegni delle opere stesse e la firma di un tecnico autorizzato.

Tutti i firmatari della domanda e dei disegni devono far seguire alla loro firma la dichiarazione di elezione di domicilio in Siena.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori il direttore o l'esecutore dei lavori stessi fossero cambiati, dovrà essere preventivamente informata l'Amministrazione Comunale.

L'inosservanza anche di una sola delle condizioni contenute nel presente articolo implica la revoca del nulla osta.

ART. 3.

Compilazione e presentazione dei disegni.

I disegni da allegarsi alle domande dirette ad ottenere il nulla osta per l'esecuzione di lavori devono essere compilati su carta o tela, piegati nelle dimensioni di cm. 21 x 31. Essi devono essere redatti in iscala non inferiore ad 1:100.

Quando le facciate rivestono carattere architettonico, devono essere presentati i relativi particolari in iscala da 1 a 10. È in facoltà del Podestà di richiedere particolari costruttivi ed architettonici in iscala maggiore e, se del caso, anche al vero.

I disegni debitamente quotati debbono comprendere:

a) La pianta di tutti i piani, salvo che due o più piani siano uguali, nel qual caso una sola pianta potrà servire per tutti quelli identici.

b) Una sezione verticale fatta secondo la linea più importante, e con particolare riferimento alle quote stradali.

c) Le facciate esterne, cioè visibili dalla pubblica via, coi relativi particolari.

d) Una planimetria generale della località ove siano identificate le costruzioni esistenti nelle vicinanze e quelle da eseguire.

Con cifre numeriche si devono indicare specialmente:

a) Le dimensioni degli ambienti.

b) Le altezze libere dei singoli piani.

c) Le larghezze stradali.

d) Le altezze dei muri frontali di fabbricati e di cinta verso gli spazi scoperti, sia pubblici che privati.

e) Le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici o privati circostanti.

f) Tutti i dati che valgano a far conoscere i precisi rapporti

altimetrici e planimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti, o con le livellette stradali.

g) La destinazione di ogni ambiente.

ART. 4.

Commissione edilizia.

Il Podestà, prima di pronunziarsi sulla domanda di nulla osta di cui agli articoli 1 e 2 del presente Regolamento, richiederà il parere di una speciale Commissione Edilizia così formata:

- 1.) Il Podestà od un suo delegato.
- 2.) L'Ingegnere Direttore della Divisione « Edilizia e Ornato » del Comune.
- 3.) L'Ufficiale Sanitario del Comune.
- 4.) Il R. Soprintendente ai Monumenti ed alle Gallerie.
- 5.) Un rappresentante designato dal Sindacato Fascista Ingegneri.
- 6.) Un rappresentante designato dal Sindacato Fascista Architetti.
- 7.) Un rappresentante designato dal Sindacato Fascista Geometri.
- 8.) Un rappresentante designato dal Sindacato Fascista Artisti.
- 9.) Un rappresentante dell'Accademia di Arti e Lettere di Siena.
- 10.) Un rappresentante della Delegazione Provinciale dell'U.N.P.A.
- 11.-12.) Due membri scelti liberamente dal Podestà, dei quali uno fra gli Ingegneri liberi professionisti che siano iscritti nell'Albo ed al Sindacato Fascista Ingegneri.

La Commissione è presieduta dal Podestà, o da un suo delegato e le funzioni di Segretario sono disimpegnate dall'Ingegnere Direttore della Divisione « Edilizia ed Ornato », assistito, ove occorra, da un funzionario amministrativo.

Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Il Podestà può, con sua ordinanza, chiamare a far parte della Commissione altri funzionari del Comune, quando gli affari da trattare siano in relazione con l'Ufficio ricoperto dai funzionari stessi; per l'esame di affari di speciale importanza, può pure chiamare a farne parte persone estranee aventi una speciale competenza nel genere di affari da esaminare.

I membri della Commissione Edilizia di nomina elettiva durano in carica 4 anni e si rinnovano per metà ogni biennio. La rinnova-

zione sarà determinata dalla sorte per il primo biennio e dall'anzianità di nomina in seguito.

Nessuno può essere rieletto, se non dopo un biennio di interruzione.

I membri rinunciatari, o decaduti, o defunti sono subito sostituiti e gli eletti durano in carica soltanto quanto avrebbero durato i predecessori.

Qualora però, in tal modo, la durata della carica risultasse inferiore ad un biennio, i nuovi eletti possono essere confermati per un altro biennio.

Non possono far parte della Commissione coloro che abbiano particolare interesse nella esecuzione di progetti in discussione, o di lavori in corso sui quali debba esprimere il proprio giudizio la Commissione; se facciano già parte di essa, possono partecipare all'adunanza, ma senza diritto al voto.

La Commissione si raduna negli Uffici del Comune, ordinariamente una volta al mese, ed in via straordinaria ogni qual volta il Podestà lo ritenga necessario.

Può riunirsi anche su domanda di due membri.

Decadono d'ufficio i membri eletti che senza giustificato motivo non intervengano a più di cinque sedute, anche se non consecutive, nel corso di un anno.

Le funzioni della Commissione sono puramente consultive, dovendo essa coadiuvare con pareri e proposte, il Podestà.

ART. 5.

Modalità per il rilascio del nulla osta.

Il nulla osta è rilasciato dal Podestà mediante atto scritto in carta bollata da pagarsi dal richiedente.

Tale nulla osta è rilasciato entro un termine non maggiore di giorni 40 dalla presentazione della domanda.

Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'eventuale diniego al rilascio del nulla osta, indicando i motivi del diniego stesso.

Qualora le domande non siano corredate di tutti i documenti necessari, o gli uffici competenti richiedano chiarimenti, ne è dato avviso per iscritto al richiedente ed in tal caso il termine di giorni 40 decorre dal giorno in cui la pratica è stata completata, od i chiarimenti richiesti sono stati forniti.

ART. 6.

Obbligo di conservare e di esibire il nulla osta.

Il nulla osta rilasciato dal Podestà, ed il modulo di cui all'Art. 10 del presente Regolamento devono essere conservati sul cantiere dei lavori, per poter essere in ogni circostanza presentati ai funzionari od agenti comunali incaricati della sorveglianza edilizia.

ART. 7.

Validità del nulla osta.

Quando entro un anno dal rilascio del nulla osta le opere non siano state iniziate, o quando esse siano rimaste sospese per sei mesi, prima di iniziare o riprendere i lavori, l'interessato deve richiedere il rinnovo del nulla osta. Per tale rinnovo non è però necessaria la documentazione di cui all'Art. 2 del presente Regolamento.

ART. 8.

Effetti del nulla osta.

Il nulla osta del Podestà alla esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere alle Leggi e Regolamenti in vigore e non esonera il proprietario dall'obbligo di attenersi strettamente alle dette Leggi e Regolamenti, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti dei terzi.

CAPO II.

Norme per l'esecuzione dei lavori

ART. 9.

Cartelli indicanti i nomi del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice.

Per le nuove costruzioni di fabbricati, per le sopraedificazioni di nuovi piani, per gli ampliamenti e riduzioni di notevole importanza, deve essere collocato nel cantiere, in posizione visibile dall'esterno, un cartello a caratteri di sufficienti dimensioni, indicante i nomi del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice.

ART. 10.

Allineamenti e livelli.

Quando si eseguiscano nuove costruzioni, o si modifichino costruzioni esistenti, anche non confinanti col suolo pubblico, le quali in qualche modo abbiano rapporto colle condizioni planimetriche od altimetriche di vie o piazze pubbliche, il proprietario, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, deve rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale per ottenere sul posto gli allineamenti e le quote altimetriche, ai quali dovranno subordinarsi i lavori stessi.

Dette indicazioni saranno trascritte su apposito modulo a madre e figlia, firmato sia nella madre che nella figlia, dall'interessato e dal funzionario comunale incaricato.

ART. 11.

Inizio dei lavori.

I lavori per i quali occorre occupazione di suolo pubblico devono essere iniziati contemporaneamente a detta occupazione e condotti a termine nel più breve tempo possibile.

ART. 12.

Solidità, sicurezza e decoro dei fabbricati - Uso del ferro

Norme di edilizia antisismica.

Ogni opera edilizia deve essere eseguita in piena e rigorosa conformità dei progetti approvati dal Podestà, secondo le migliori norme costruttive, perchè riesca solida, igienica e decorosa e seguendo le prescrizioni dei vigenti regolamenti in fatto di igiene, polizia, edilizia e sicurezza pubblica. In particolare devono osservarsi le seguenti norme tecniche comprese nel R. Decreto Legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105:

1° - *Costruzioni in muratura.* — I normali fabbricati ad uso di comune abitazione che comprendono fino a cinque piani al disopra del livello stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria.

Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate deroghe totali

o parziali alla disposizione di cui al precedente comma, quando l'Amministrazione comunale, con deliberazione superiormente approvata, riconosca che ricorrono speciali circostanze per concedere le deroghe stesse.

2° - *Norme tecniche di buona costruzione.* - È resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati nel territorio del Comune.

Debbono essere principalmente osservate quelle indicate nei seguenti paragrafi:

a) è vietato di costruire edifici sul ciglio o a piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici, o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio ed il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro;

b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale devono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste devono essere costituite da una platea generale;

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle fondazioni devono essere sempre impiegate malte cementizie o comunque idrauliche, e queste devono essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenta piani di posa regolari, la muratura stessa deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12, estesi a tutta la larghezza del muro e la distanza reciproca di tali corsi o fasce non deve essere superiore a metri 1,50 da asse ad asse.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto nei calcoli, anche dell'azione del vento;

d) nei piani superiori a quello del terreno sono vietate le strut-

ture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene.

I tetti devono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

e) le travi in ferro dei solai a voltine, o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;

f) in tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di centimetri venti; la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai mm. 14, se di ferro omogeneo e a mm. 12, se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanza non superiore a cm. 30;

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

h) nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione dei legami idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione si richiamano le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

i) per i miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici già esistenti, devono osservarsi le prescrizioni di cui all'art. 43;

l) nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di Kg. 1400 e Kg. 2000 per centimetro quadrato rispettivamente per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro;

m) nei casi di inosservanza delle norme soprastabilite, il Podestà farà elevare contravvenzione a carico di chi ha eseguito i lavori, o lo deferirà all'Autorità Giudiziaria.

Allo scopo di raggiungere il minore impiego del ferro nelle costruzioni civili dovranno pure venire osservate le prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero dei LL. PP. in data 9 Febbraio 1938 relativo all'applicazione del sopracitato R.D. Legge 22 Novembre 1937-XVI n. 2105 e che qui si trascrivono:

La struttura in cemento armato è esclusa anche per gli edifici superiori a cinque piani, i quali potranno essere eseguiti in muratura ordinaria, in laterizio e con altri materiali il cui impiego garantisca la stabilità delle costruzioni stesse.

Per i solai, ove non si possano adottare altri sistemi, è consentito l'uso dei solai misti con *laterizi di alto spessore*, in modo da ridurre al minimo l'impiego del ferro resistente a tensione.

Nella costruzione dei cordoli di marcapiano e di gronda può essere sostituito il cemento armato con ricorsi di quattro filari di mattoni e malta di cemento.

Gli architravi di cemento armato o di ferro potranno essere sostituiti con efficacia con architravi in legno e sovrapposti archi di scarico.

Gli infissi in ferro devono essere assolutamente vietati e per essi deve essere usato il legno od altri prodotti sintetici di produzione nazionale.

Le cancellate, le ringhiere di ferro, ecc. devono parimenti essere sostituite con altre strutture.

Per agevolare la costruzione di edifici di culto di uso pubblico e di tipo usuale, potranno autorizzarsi strutture ordinarie in luogo di quelle intelaiate, a condizione che siano opportunamente ingrossati gli spessori delle murature di perimetro e di partimento.

ART. 13.

Demolizione di fabbricati - Cautele relative.

Chiunque voglia demolire in tutto od in parte un fabbricato, senza quindi riedificarlo, deve adattare a proprie spese l'area risultante dalla fabbrica demolita in base a progetto da approvarsi dal Podestà, sentita la Commissione Edilizia.

Alla domanda da presentarsi al Podestà per ottenere il nulla osta

alla demolizione, deve allegarsi una fotografia come documento dello stato dei fabbricati e della località prima dell'inizio dei lavori.

Il Podestà, sentita la Commissione Edilizia, può imporre che vengano convenientemente sistemate le parti delle case contigue alle quali aderiva la fabbrica demolita.

Nelle demolizioni di vecchi fabbricati, si deve procedere con ogni cautela, adoperando tutti quei mezzi che l'arte suggerisce, come puntelli, armature ed opere provvisorie diverse, in modo che sempre rimanga libero e sicuro il transito nella strada e sia assicurata l'incolumità degli operai addetti ai lavori.

Si deve poi evitare il sollevamento della polvere, sia usando tutte le cautele opportune durante la demolizione, sia provvedendo con abbondante innaffiamento.

È vietato gettare dai ponti di servizio, o dall'interno delle fabbriche, materiali di demolizione od altro. Questi materiali devono essere calati entro appositi recipienti, o fatti discendere con cautela entro condotti chiusi. Tali discese di materiale sono, di regola, vietate verso la pubblica via e possono essere concesse solo nei casi in cui, per la speciale natura delle opere, non sia possibile fare altrimenti. Devono inoltre essere osservate tutte le prescrizioni stabilite dai vigenti regolamenti di Igiene e Polizia Municipale, nonché quelle speciali che, caso per caso, il Podestà riterrà di dovere impartire.

ART. 14.

Materiali provenienti da demolizioni o scavi. Trasporti agli scarichi.

Le materie di rifiuto provenienti dagli scavi o dalle demolizioni possono, se l'interessato non abbia altrimenti da utilizzarle o da sistemarle, essere trasportate nei luoghi di pubblico scarico, a condizione che in tali scarichi le materie trasportate vengano spianate e sistemate secondo le livellette ed i piani stabiliti.

Le materie immonde e fetide non possono essere lasciate sul cantiere, ma devono asportarsi immediatamente.

Nei trasporti di materie di rifiuto agli scarichi e nella loro sistemazione, devono sempre essere osservate le norme previste dai vigenti Regolamenti d'Igiene e di Polizia Municipale.

È assolutamente vietato di mettere in opera nelle nuove costruzioni, o rifacimenti, o modificazioni di costruzioni esistenti, materiali provenienti da demolizioni che non siano perfettamente sani.

ART. 15.

Obblighi riguardanti la tutela del suolo pubblico.

Chiunque costruisca deve accuratamente provvedere a tutto quanto occorre, affinché nel suolo pubblico non venga a crearsi alcun pericolo, non siano recati impedimenti al transito dei veicoli o dei pedoni e non sia ostacolato l'accesso agli stabili, negozi, etc.

Chi fabbrica deve mantenere la via pubblica netta su tutta la fronte dei lavori, ricorrendo, ove occorra, anche a replicate innaffiature. Deve inoltre, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, etc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico perfettamente sgombro e netto, a tutte sue cure e spese.

ART. 16.

Alterazione di opere stradali.

Chiunque, durante l'esecuzione dei lavori, alteri o danneggi le opere stradali, è obbligato a rimetterle in pristino.

A tale scopo, prima di concedere il nulla osta per i lavori, il Podestà può, come garanzia, chiedere il versamento di una somma a titolo di deposito.

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori siano incontrati manufatti, condutture od altre opere per servizio pubblico o privato, il concessionario deve usare ogni cautela per non danneggiarli, darne immediato avviso all'Ufficio Tecnico Comunale ed uniformarsi a tutte le disposizioni che gli fossero impartite dallo stesso Ufficio, salvi sempre i diritti dei proprietari delle opere. Per le opere private, deve darne contemporaneamente avviso ai proprietari interessati.

ART. 17.

Interruzioni di lavori.

Il proprietario nei casi in cui, per qualsiasi ragione, sia costretto ad interrompere l'esecuzione dei lavori, deve, previa notizia al Podestà, fare eseguire le opere ritenute necessarie per garantire la solidità della parte costruita e per togliere eventuali inconvenienti o sconci.

Trascorso un mese dall'interruzione dei lavori, è in facoltà del Podestà di far cessare l'occupazione del suolo pubblico in precedenza

accordata e di far rimettere le cose in pristino, a meno che, risultando giustificati i motivi della interruzione, venga autorizzato per un termine perentorio il prolungamento dell'interruzione stessa.

ART. 18.

Recinti temporanei.

Prima di intraprendere qualsiasi opera a confine con aree aperte al pubblico, si deve recingere il cantiere con solido e decente assito, alto non meno di metri due e cinquanta ed eseguito secondo la linea e le modalità che siano prescritte dal Podestà, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Municipale e tenuto conto delle esigenze della viabilità.

Le tavole di tale assito non possono essere discoste l'una dall'altra più di 4 centimetri; le porte d'ingresso da eseguirsi nel recinto devono aprirsi verso l'interno, essere munite di serratura a catenacci ed essere aperte solo quando sia necessario per l'ingresso e l'uscita degli addetti ai lavori e per il trasporto di materiali.

Il Podestà può accordare l'esenzione dall'obbligo della costruzione dell'assito quando trattisi di opere di pochissima entità, o da eseguirsi solo nei piani superiori del fabbricato.

Però se dette opere si eseguono sul suolo o sotto di esso, devono essere circondate da ripari e barriere fisse e quando si eseguono nelle parti inferiori dei fabbricati, le opere stesse devono essere segnalate con tavole o travicelli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri dei fabbricati.

Inoltre, quando vi sia pericolo per il pubblico transito, si deve trovare presente almeno una persona per avvertire i passanti.

Il Podestà può in particolari circostanze prescrivere, in luogo della costruzione del recinto, l'osservanza di determinate norme a tutela dell'incolumità pubblica e della libertà di transito.

È vietato di appoggiare contro gli assiti rena, mattoni od altro materiale in quantità tale da pregiudicarne la stabilità.

ART. 19.

Ponti di servizio.

I ponti di servizio, le scale, i meccanismi, i cordami, gli assiti di chiusura ed ogni altro mezzo d'opera devono offrire la maggiore garanzia di resistenza e soddisfare alle migliori regole dell'arte, in modo

da impedire qualsiasi danno ai passanti ed alle persone addette ai lavori.

I ponti devono essere forniti di appoggiai, e sulla fronte verso la pubblica via essere muniti di stoie o graticci, od altrimenti chiusi in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso la strada pubblica non può essere di norma costruito ad un'altezza minore di metri 4 misurata dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte, e deve avere il piano e le fiancate costruite in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante, impedendo la caduta di materiali, sia in frammenti che in polvere, o liquidi.

Quando il ponte sporga sopra una strada fornita di marciapiedi e la sporgenza del ponte non sia superiore a quella dei marciapiedi stessi, l'altezza minima sopra indicata può essere ridotta a metri 3.

Sui ponti e contro le fiancate di riparo dei medesimi non devono mai accumularsi materiali in quantità tale da compromettere la stabilità.

ART. 20.

Segnalazioni ai passanti.

Tutti gli assiti ed altri ripari al piano stradale devono essere muniti, agli angoli, di lanterne a vetri colorati da mantenersi accese, a spese ed a cura di chi fabbrica, dal cadere del giorno al mattino, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale.

Queste lanterne devono essere collocate in modo da avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile, da ogni parte, il recinto su cui sono collocate.

I vetri delle lanterne devono essere di colore rosso, nel caso che il transito sia intieramente impedito, e negli altri casi, di colore verde.

CAPO III.

Opere esteriori ai fabbricati

ART. 21.

Rispetto al decoro edile.

Le fronti e tutte le pareti delle case e degli edifici in genere visibili dalle vie e spazi pubblici, comprese tutte le loro parti accessorie, devono, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere

alle esigenze del decoro edile e del carattere della città per ciò che si riferisce, tanto alla corretta armonia delle linee ornamentali, quanto ai materiali ed alle tinte da impiegarsi nelle opere di decorazione, e devono pure armonizzare con le masse e con le tinte degli stabili vicini e con l'insieme delle costruzioni della zona.

ART. 22.

Altezza dei fabbricati.

Per le altezze dei fabbricati devono essere osservate le prescrizioni del locale Regolamento d'Igiene.

ART. 23.

Aggetti delle decorazioni.

Sulle fronti prospicienti strade o piazze pubbliche, gli aggetti delle decorazioni debbono essere contenuti entro i seguenti limiti:

a) Fino all'altezza di metri 2,10 dal piano stradale, gli aggetti non possono sporgere più di cm. 6 dal vivo dello zoccolo del fabbricato. Per le altezze superiori ai m. 2,10, l'aggetto massimo viene determinato caso per caso;

b) La sporgenza dei cornicioni di coronamento e delle gronde dei tetti, comprese le doccie, è fissata caso per caso dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia.

c) I balconi non sono permessi nelle strade aventi una larghezza inferiore ai m. 5; nelle strade che hanno una larghezza compresa fra i 5 ed i 7 metri si possono costruire balconi di sporgenza non superiore ai 35 cm. dal vivo del muro; sulle strade aventi una larghezza maggiore di metri 7 possono costruirsi balconi di sporgenza superiore ai 35 centimetri, ma tale sporgenza deve essere, caso per caso, approvata dalla Commissione Edilizia.

L'altezza dei balconi non deve essere mai inferiore ai metri 4,50 dal piano stradale e le mensole di sostegno e le eventuali decorazioni non devono essere collocate ad altezze inferiori ai metri 4,00;

d) Lo zoccolo non può occupare alcuna parte del suolo pubblico. Può derogarsi a questa disposizione quando l'architettura dell'edificio da costruirsi sia riconosciuta tale da giustificare l'eccezione, la quale sarà tuttavia subordinata a speciali condizioni da stabilirsi dal Podestà caso per caso.

ART. 24.

Stemmi ed emblemi araldici.

In ordine al R. Decreto Legge 20 Marzo 1924, n. 442, è vietato apporre sui prospetti di edifici, o in qualunque altro luogo esposto al pubblico, stemmi ed emblemi araldici, senza che al Comune siano stati prodotti i certificati della Consulta Araldica, o la prova del legittimo possesso di essi.

In nessun edificio può essere applicato lo stemma del Comune senza l'autorizzazione del Comune stesso, che potrà rilasciarne il nulla osta, previa dimostrazione di un diritto riconosciuto.

ART. 25.

Zoccoli.

I fabbricati ed i muri di cinta di carattere permanente confinanti col suolo pubblico, o con suolo di uso pubblico, devono essere muniti di zoccolo di materiale resistente ed impermeabile e di altezza non inferiore ai centimetri 60.

Ove l'importanza ed il decoro del luogo lo consiglino, il Podestà può prescrivere che le parti basse degli edifici e dei muri di cinta, fino ad una certa altezza, siano eseguiti in pietra.

ART. 26.

Parti ornamentali. Gronde e cornicioni.

Tutte le parti ornamentali delle facciate dei fabbricati che abbiano un aggetto superiore ai cm. 5, che non siano costruite in pietra naturale od artificiale solidamente incastrata nelle murature, devono avere un'opportuna ossatura che ne garantisca la stabilità.

Nelle gronde dei tetti e nei cornicioni è proibito il rivestimento con stoe e cannicci.

ART. 27.

Facciate, intonachi e coloriture esterne.

Le facciate e tutte le parti degli edifici, compresi i muri di cinta, esposte al pubblico, compresi quindi i fianchi, gli atrî e le corti interne, che ordinariamente restano in aperta comunicazione con la via e visibili dalla medesima, devono conservare, per quanto possibile, le vestigia esistenti del loro primitivo carattere architettonico.

Possono essere lasciate senza intonaco le sole facciate o parte di facciate in laterizi a cortina, od in pietra vera o finta.

Fatte tali eccezioni, tutti i muri, compresi quelli di cinta, devono, quando siano visibili dalla pubblica via, essere intonacati e coloriti.

Le coloriture delle facciate devono essere eseguite con colori non suscettibili di produrre una disarmonia con l'ambiente e deve mantenersi uniformità di concetto, anche quando l'edificio appartenga a più proprietari.

Sono vietate le colorazioni alle parti di pietra da taglio, salvo che esse manchino di ogni carattere decorativo ed abbiano ragioni di pura stabilità.

Nel caso di riparazioni alla facciata di un fabbricato, la parte nuova deve armonizzare, anche nel colore, con quella non modificata, o non restaurata.

Sono vietati gli intonachi a solo arriccio.

L'intonaco grezzo può essere consentito soltanto in abitazioni periferiche e per case di carattere particolare.

Nelle facciate di fabbricati che hanno carattere architettonico, specialmente se anteriori al Secolo XV, non può essere rifatto l'intonaco senza l'autorizzazione del Podestà, che potrà rilasciarla dopo udito il parere della R. Soprintendenza ai Monumenti ed alle Gallerie e della Commissione Edilizia.

ART. 28.

Copertura dei fabbricati.

Nelle coperture a tetto delle nuove costruzioni e nei rifacimenti di tetti, in città e nel suburbio, devono adoperarsi esclusivamente tegoli e doccie.

ART. 29.

Opere sui tetti.

Il tetto e qualunque opera su di esso eseguita, come abbaini, lucernari, attici, camini, terrazze, coperture di chiostrine, sostegni di condutture elettriche di ogni specie devono essere eseguiti in modo da non costituire un elemento di sconcio edilizio, o di offesa all'estetica.

Con opportuno riferimento all'importanza del luogo e dei fabbricati interessati, può quindi richiedersi che la posizione e la forma

di queste opere risultino da disegni allegati alla domanda di costruzione, per formare oggetto di analogo parere della Commissione Edilizia.

ART. 30.

Affissi di porte e finestre.

Gli affissi delle porte che hanno accesso dal suolo pubblico, o aperte al pubblico, non devono mai aprirsi verso l'esterno, come pure non devono girare all'esterno le chiusure di ogni genere per le finestre che siano alte dal suolo pubblico meno di metri tre.

In ogni caso gli affissi giranti verso l'esterno ed aventi un'altezza maggiore di m. 1,25 devono essere sostenuti con non meno di tre arpioni.

È vietata in genere l'apposizione di saracinesche metalliche a porte e finestre nelle vie principali della Città, come pure nei fabbricati aventi carattere di ambiente architettonico, o che rivestano importanza storico-artistica, ovunque si trovino.

Su conforme parere della Commissione Edilizia e della R. Soprintendenza ai Monumenti ed alle Gallerie, possono però essere permesse saracinesche di tipo speciale quando non siano in contrasto con il carattere dell'edificio e dell'ambiente.

Le persiane e gli affissi esterni dei fabbricati non possono essere verniciati o riverniciati senza il permesso del Comune, al quale deve essere presentato il campione del colore.

ART. 31.

Luci e prese d'aria sul suolo pubblico.

Di norma non sono permesse luci e prese d'aria di qualsiasi specie sul suolo pubblico.

ART. 32.

Tettoie pensili. Tende.

Le tettoie fisse o mobili al disopra degli ingressi degli edifici o dei negozi sono permesse solo nelle piazze o nelle strade aventi larghezza non inferiore ai m. 10, semprechè, sentito il parere della Commissione Edilizia, siano in armonia con l'aspetto architettonico

dell'edificio e della località. Si eccettuano i teatri, i cinematografi e gli edifici di carattere monumentale, per i quali la costruzione di pensiline può essere permessa caso per caso, ove necessiti, anche con minori ampiezze stradali.

Le mensole, i sostegni e gli accessori non possono essere collocati ad un'altezza inferiore ai m. 3 sul piano stradale.

Le tettoie devono essere munite di appositi condotti per lo scarico delle acque piovane, costruiti secondo le norme generali fissate per tali tubazioni dal presente regolamento.

Quando le coperture siano a vetro, queste devono essere costruite con vetri armati con rete metallica.

Tutte le tettoie devono essere collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori dei nomi delle Vie, od altri d'interesse pubblico.

La concessione è sempre precaria ed il Podestà stabilirà, caso per caso, le modalità per la qualità e la natura dei materiali, in relazione all'architettura del fabbricato, per la forma e per ogni altro particolare.

La concessione per l'applicazione di tende a porte di negozi od a finestre può essere fatta caso per caso, quando esse non siano di ostacolo al transito e non deturpino l'estetica del fabbricato.

ART. 33.

Condotte per acque pluviali.

Tutte le coperture degli edifici devono essere munite di canali di gronda e di tubi verticali per lo scarico delle acque pluviali nella fogna bianca, ai sensi del Regolamento locale d'igiene.

I tubi di scarico nelle facciate prospicienti il suolo devono essere incassati nel muro per l'ultimo tratto di metri 3 dal livello stradale.

I tubi incassati possono essere di grès, di cemento, di eternit, di ghisa o di altro materiale riconosciuto idoneo ed essere posti in opera entro cassette di isolamento ricavate nella muratura.

ART. 34.

Condotte per fumo, acque luride ed altre.

All'infuori dei condotti per le acque pluviali di cui all'articolo precedente, è proibito di collocare all'esterno dei muri di facciata

condotte per acque di qualsiasi genere, condotte per fumo, tubazioni per il gaz e simili, salvo casi eccezionali da riconoscersi dalla Autorità Comunale.

I fumaioli non devono in nessun caso essere elevati a distanza minore di un metro dalla linea di gronda.

Quelli formati con tubi o con altre leggere strutture, devono essere bene assicurati e, ove occorra, muniti di staffe e sostegni di ferro.

Per le altezze e distanze dei fumaioli, sono da osservarsi le norme di cui al locale Regolamento d'Igiene.

ART. 35.

Camini industriali e condotte di vapore o gaz.

I camini industriali devono corrispondere alle condizioni previste dall'art. 353 del locale Regolamento d'Igiene e, in ogni modo, la distanza dal confine della proprietà su cui sorgono deve essere almeno uguale alla metà della loro altezza, salvo i maggiori diritti dei terzi.

I camini dei termosifoni, quando l'impianto superi le normali dimensioni di un focolare domestico, sono considerati a norma dell'articolo sopracitato del vigente Regolamento d'Igiene.

ART. 36.

Cartelli, mostre ed insegne.

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a botteghe ed esercizi pubblici, devono essere predisposte per le relative mostre ed insegne, le quali non possono collocarsi che nei vani o negli spazi prestabiliti e senza alterare le linee architettoniche del fabbricato.

In caso di modificazione alle facciate di fabbricati esistenti, queste devono essere messe in relazione con le norme di cui sopra. Lo stesso obbligo sussiste nei casi di rinnovo delle mostre ed insegne, anche per cambiamento di Ditta.

Sono proibite le mostre e le insegne dipinte direttamente sui muri.

Sono rigorosamente vietate le vetrine e le mostre che aggettino dal filo del muro, o che alterino in qualsiasi modo le linee architettoniche

della facciata. Sono ammesse soltanto, oltre le mostre rientranti nella linea architettonica dell'edificio o facenti parte dell'infisso, piccole targhe laterali intonate all'ambiente e da approvarsi caso per caso.

Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutte le mostre e vetrine di negozi che non corrispondono alle norme del presente articolo dovranno venir rimosse.

ART. 37.

Numeri civici e cartelli indicatori.

In caso di costruzione di nuovi fabbricati, o di aperture di nuove porte esterne di accesso per modificazioni di fabbricati esistenti, il proprietario deve domandare al Comune il numero civico da applicarsi alla porta.

Tale numerazione, a carico del Comune, è normalmente eseguita con tavolette di forma, dimensione e colore stabiliti dal Comune stesso. In casi speciali, per edifici monumentali od aventi particolare carattere architettonico, le targhe potranno essere eseguite in forma e con materiali differenti per meglio intonarle ai fabbricati.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano essere più ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri soppressi.

È riservato il diritto al Comune, senza corresponsione di compensi od indennità, di collocare sulla facciata degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle Vie e Piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

È pure riservato al Comune il diritto di applicare sulle facciate degli stabili, mensole, ganci, pali, tubi, etc. necessari per la pubblica illuminazione.

ART. 38.

Obbligo dei proprietari di mantenere in buono stato i fabbricati, con speciale riguardo alle facciate.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in stato di normale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per quello che concerne il decoro, l'estetica e l'igiene.

È in facoltà del Podestà di ordinare ai proprietari i lavori di riparazione, di ripristino, o di ricoloritura delle facciate delle case e dei muri degli orti e giardini, quando le condizioni di quelle, o di questi siano ridotte in modo sconveniente od indecoroso, tale da deturpare l'aspetto dell'abitato.

Il Podestà può provvedere alle riparazioni necessarie per eliminare inconvenienti ai prospetti delle fabbriche in contrasto colle disposizioni di cui al primo comma di questo articolo, a spese del proprietario, quando questo, regolarmente diffidato, non vi provveda nel termine prefissogli.

Ogni anno il Podestà pubblicherà un manifesto ricordando ai proprietari il dovere di ripulire, restaurare, ripristinare i fabbricati secondo il carattere Edilizio della Città, e di tenere in buono stato le mostre e le vetrine dei negozi, ricordando pure le disposizioni penali e coercitive stabilite dal presente regolamento a carico degli inadempienti.

ART. 39.

Remozione di sporgenze su suolo pubblico.

Per motivi di interesse pubblico, il Podestà ha il potere di ordinare la remozione delle strutture occupanti o restringenti il suolo pubblico (comprese in queste anche: gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie di larghezza eccessiva, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte e finestre a piano terreno che si aprano all'esterno, etc.), salva l'eventuale indennità che potesse spettare ai proprietari.

ART. 40.

Disposizioni relative alle reti di distribuzioni per luce, telefono, telegrafo, aerei per radio, etc.

Chiunque (Società, Enti pubblici, o privati) intenda eseguire ex novo o modificare linee elettriche esistenti, salvi i diritti stabiliti dalle leggi vigenti quando si tratti di servizi pubblici, deve sempre prendere preventivi accordi, oltre che con i proprietari interessati, con l'Amministrazione Comunale, quando tali linee interessino l'estetica ed il decoro cittadino.

La spesa per gli spostamenti delle linee esterne ai fabbricati (energia elettrica, telefono, telegrafo, aerei etc.) che fossero rese necessarie per la costruzione di nuove opere, o per la modificazione, o restauro da apportarsi ad opere esistenti, o anche dalla costruzione di ponti, etc. sono sempre a carico dei concessionari delle linee.

CAPO IV.

Prevenzione e difesa dai pericoli dell' incendio e difesa antiaerea

ART. 41.

Pozzi degli ascensori.

Il pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia delle scale, deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco ed essere munito di porta pure resistente al fuoco.

ART. 42.

Ricoveri antiaerei.

Nelle nuove costruzioni, entro il perimetro determinato dalle autorità competenti, dovrà venir costruito un ricovero antiaereo, in conformità di quanto previsto dal R. D. L. 24 settembre 1936, n. 2121 e dal R. D. 7 gennaio 1937, n. 184.

CAPO V.

Disposizioni per i fabbricati esistenti

ART. 43.

Restauro e modificazioni di fabbricati.

È vietato eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per struttura, altezza o larghezza delle vie ai regolamenti vigenti, a meno che non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica.

È fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici, secondo le norme contenute nei regolamenti stessi.

ART. 44.

Condotti esterni.

Tutti i condotti esterni ora esistenti sulle facciate dei fabbricati e che non corrispondano alle disposizioni del presente Regolamento saranno tollerati fino al loro normale funzionamento senza riparazioni od altri lavori. Quando si rendessero necessarie riparazioni, dovranno senz'altro venire sostituiti a norma delle disposizioni del presente Regolamento.

In ogni modo, entro il termine di un anno dovranno venir senz'altro rimossi.

CAPO VI.

Disposizioni speciali

ART. 45.

Edifici e luoghi di interesse artistico e storico.

Salva l'osservanza delle disposizioni di Legge vigenti, per gli edifici dichiarati di importante interesse per l'arte e per la storia, anche se non esposti alla pubblica vista, l'obbligo di chiedere il nulla osta di cui all'art. 1 del presente Regolamento è esteso anche ai lavori di manutenzione interna.

Il rilascio di detto nulla osta sarà subordinato, oltre che all'approvazione della Commissione Edilizia, anche al consenso della R. Sovrintendenza ai Monumenti ed alle Gallerie.

L'obbligo di cui sopra è anche esteso ai lavori murari e di qualunque altro genere che possano comunque alterare i luoghi dichiarati soggetti a protezione, a causa della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Quando trattisi di nuova costruzione, o di modificazione a fabbricati in prossimità degli edifici e dei luoghi sopraricordati, il Pode-

stà prescriverà, caso per caso, le distanze, le misure e le altre norme necessarie, allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta degli edifici monumentali, o non portino menomazioni alla bellezza naturale ed alle visioni panoramiche locali.

Il Podestà può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte; o comunque discordanti col carattere ed il pregio dei monumenti, degli edifici e dei luoghi, la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o panoramica, o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Chi intenda eseguire opere edilizie in località soggette a protezione a causa della loro bellezza naturale o panoramica, o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria, deve presentare la domanda di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, affinché il Podestà possa determinare le norme necessarie per subordinare, caso per caso, a condizioni di estetica, di dimensioni e di distanza le nuove costruzioni.

ART. 46.

Rinvenimento di avanzi di pregio storico od artistico.

Se nel restaurare, modificare o demolire un edificio qualsiasi, o nel fare scavi si venga a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, oltrechè osservare le norme di Legge, si deve darne immediato avviso al Podestà, il quale, d'accordo con la R. Soprintendenza ai Monumenti ed alle Gallerie, ordinerà i provvedimenti stabiliti dalle norme vigenti, o che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione delle cose scoperte.

ART. 47.

Parchi e giardini. Soppressione e loro destinazioni ad aree fabbricabili.

La soppressione e la destinazione ad aree fabbricabili di parchi e giardini, può essere dal Podestà vietata o subordinata a speciali norme da stabilirsi caso per caso, salvi sempre i provvedimenti di competenza dell'Autorità Governativa, quando sia riconosciuto che per la loro bellezza artistica, ampiezza od ubicazione abbiano particolare importanza per l'estetica e per l'igiene.

ART. 48.

Sistemazione di spazi fra le case.

Gli spazi fra le case nella città e nel suburbio, quando non siano destinati a passaggio pubblico o privato devono essere convenientemente sistemati a piazzale o giardino. Non sono ammesse le utilizzazioni di tali spazi ad orto, almeno nei tratti visibili della strada.

I giardini devono essere chiusi da cancellata infissa su parapetti o muriccioli non più alti di m. 1,50.

In casi speciali, quando ciò non pregiudichi l'estetica della località, può consentirsi caso per caso la costruzione di un semplice muretto alto non più di metri 2.

Quando il piano degli spazi in oggetto sia più alto del piano stradale, l'altezza dei muri è fissata caso per caso dal Podestà, sentita la Commissione Edilizia.

ART. 49.

Sistemazione dei marciapiedi.

Le spese relative alla formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi è a carico del Comune, il quale potrà tuttavia valersi delle facoltà concesse dal R. Decreto 14 Settembre 1931, n. 1175, in materia di applicazione di contributo di miglioria.

ART. 50.

Chioschi.

I chioschi da collocarsi su suolo pubblico, abbiano essi carattere provvisorio o permanente, devono corrispondere alle esigenze di estetica e di decoro della località ed essere costruiti secondo le disposizioni che caso per caso verranno impartite dal Podestà, sentita la Commissione Edilizia.

La costruzione di tali chioschi è subordinata al pagamento della tassa relativa fissata dalle disposizioni vigenti.

CAPO VII.

Lavori nelle zone dei nuovi Piani Regolatori

ART. 51.

Disposizioni speciali relative al Piano Regolatore Generale della Città ed a quello speciale della zona urbana ed extra-urbana

Per le nuove costruzioni da eseguirsi nelle zone interessate dal nuovo Piano Regolatore Generale della città e dai Piani Regolatori speciali delle varie zone urbane ed extraurbane, oltre le prescrizioni del presente Regolamento, devono essere rispettate tutte le norme speciali già emanate, o che verranno emanate per l'esecuzione dei Piani Regolatori stessi.

CAPO VIII.

Disposizioni generali e transitorie

ART. 52.

Visite ed ispezioni.

I funzionari e gli agenti Comunali incaricati della sorveglianza edilizia hanno diritto di accedere ovunque si eseguiscano lavori di nuova costruzione o di restauro, per ispezionare tutte le opere soggette all'osservanza del presente Regolamento, allo scopo di accertare che le opere siano conformi al progetto approvato e alle disposizioni dei Regolamenti e delle Leggi vigenti.

Oltre che nei casi previsti dal Regolamento locale d'Igiene, è in facoltà del Podestà di far eseguire ispezioni tecniche o sanitarie ai fabbricati esistenti, ogni qual volta ne apparisca l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e di ordinare quindi i provvedimenti del caso.

ART. 53.

Sanzioni.

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione podestarile non siano condotti secondo le norme stabilite nel relativo nulla osta

o dal Regolamento presente, il Podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione.

Contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione, ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, ovvero non siano rimosse le opere non eseguite in modo conforme al nulla osta rilasciato, il Podestà ne ordina la demolizione a spese del contravventore.

L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

I contravventori alle disposizioni portate dal presente Regolamento saranno puniti ai termini della legge 26 Febbraio 1928 n. 613 e degli art. 106 a 110 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R. Decreto 3 Marzo 1934, n. 383.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dell'art. 55 della legge stessa e dall'art. 318 della Legge sui lavori pubblici.

ART. 54.

Applicazione ed entrata in vigore del presente regolamento.

Fatta eccezione per ciò che riguarda le regole di buona costruzione e le norme igieniche, nonchè le disposizioni portate dai Capi I e VI, che sono da applicare per tutte le opere che si eseguiscano nell'intero territorio comunale, il presente regolamento è applicabile in ogni altra parte al territorio del Comune compreso entro l'attuale limite del suburbio ed alle costruzioni lungo le strade Nazionali comprese nel territorio del Comune stesso, come risulta dalla pianta allegata. Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorso il trentesimo giorno dopo eseguita la pubblicazione all'albo pretorio, a forma di legge. Resteranno conseguentemente abrogati il Regolamento Edilizio emanato dall'Amministrazione Comunale in data 18 Settembre 1903 ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici in data 7 Ottobre 1904, le sue successive modificazioni ad ogni altra disposizione che col presente Regolamento resulti contrastante od incompatibile.


Le costruzioni che al giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento siano iniziate in seguito a permesso ottenuto in ordine alle preesistenti disposizioni potranno essere ultimate in conformità del permesso stesso.


*Il presente Regolamento venne approvato con deliberazioni Podestari
20 Marzo, 2 Agosto 1935; 22 Agosto 1936, 8 Luglio 1938, 13 Maggio 1939
e con provvedimenti della Giunta Provinciale Amministrativa 28 Aprile 1939-XVII
N.º 5328 - 356 Div. IV e 31 Maggio stesso anno N.º 8035 - 484 Div. IV.*

*Pubblicato all'Albo pretorio dal dì 12 al dì 27 Giugno 1939-XVII
senza che siano stati presentati reclami od opposizioni.*

IL SEGRETARIO
E. BAGGIANI

IL PODESTA'
L. SOCINI-GUELFI





-  Zona compresa entro il limite del suburbio
-  Strade Nazionali

*Planimetria della zona
del Comune di Siena sog-
getta alle prescrizioni
del Regolamento edilizio*

